

Esonero contributivo 2016 per assunzioni a tempo indeterminato

Per i contratti a tempo indeterminato, con esclusione di quelli di apprendistato e di lavoro domestico, ai datori di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo parziale.

L'esonero è concesso, per un **periodo massimo** di 24 mesi, nella **misura** del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi INAIL, nel limite **massimo** di un **importo** di esonero pari a " 3.250 su base annua.

Resta ferma l'aliquota di **computo delle prestazioni pensionistiche**.

1) L'esonero è incumulabile con **altri esoneri o riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2) Per il **settore agricolo** l'esonero spetta con limiti e condizioni differenti (art. 1, c. 179, L. 208/2015).

Periodo di riferimento

L'esonero spetta in presenza delle assunzioni a tempo indeterminato **effettuate** con **decorrenza dal** 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati **non oltre il** 31 dicembre 2016.

Esclusioni

Sono escluse le assunzioni di lavoratori:

. che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

. per i quali il medesimo beneficio (contenuto nel provvedimento in esame o precedentemente all'art. 1, c. 118, L. 190/2014) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

. in riferimento ai quali i datori di lavoro, comprese le società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno avuto comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nel periodo 1°ottobre-31 dicembre 2015.

Soglia mensile

L'INPS ha disposto una ulteriore e specifica modalità di riproporzionamento dello sgravio, che sarà pari, su base mensile, a: $3.250,00/12 = 270,83$ euro, opportunamente adeguato in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.

N.B. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

FONTE: MEMENTO-IPSOA